

Insomma dei casi affrontati dall'I.N.F.,

c) l'I.N.F. ha il suo costo di funzionamento. Tale costo dovrebbe essere comunque ridotto ai suoi minimi termini;

d) nell'ordine formale, accanto anche ad una opinione (parere avvocato Margheri del 10 Ottobre 1951) secondo la quale l'I.N.F. avrebbe un oggetto sociale addirittura in contrasto con le disposizioni della legge sulle Fiduciarie.

## II°

Assumeso in via di ipotesi che la vostra decisione sia nel senso confermativo, è necessario stabilire:

a) i limiti, elastici o meno, del mandato da conferire agli Amministratori dell'I.N.F. per la liquidazione delle Finanziarie, e ciò in ordine al punto raggiunto a tutt'oggi (liquidazione al meglio),

b) i rapporti tra Amministratori dell'I.N.F. e dell'I.N.A., rispetto sia a quanto stabilito dal citato art. 19 dello Statuto I.N.F. sia alla autonomia di decisione in ogni caso, eppure no, da dare agli uni (I.N.F.)